



# Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza  
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 Rionero in Vulture  
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763  
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444  
www.comune.rioneroinvulture.pz.it  
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

ORDINANZA N. 50 del 13 GIU. 2019

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di RIONERO IN VULTURE (Applicazione D.P.R. 753/80).

## IL SINDACO

**VISTA** la nota della R.F.I. S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A - Gruppo Ferrovie dello Stato - Direzione Territoriale Produzione - Bari - Unità Territoriale Foggia, recante prot. RFI-DPR-DTP\_BA UF\A0011\P\2019\0000831, acquisita al protocollo generale di questo ente in data 12.06.2019 con prot. n°0007141, avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale per l'eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Potenza - Metaponto e Foggia - Potenza", nella quale si chiede l'adozione di apposita ordinanza sindacale con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario";

**VISTO** l'art. 52 del D.P.R. n.753 dell'11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

**VISTO** l'art. n.55 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

**CONSIDERATI** i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. n. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;



## Città di Rionero in Vulture

■ ■ ■

**RITENUTO** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge n. 689/81 e successive modificazioni e integrazioni;

### **ORDINA**

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Rionero in Vulture (PZ), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/80, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

### **DISPONE**

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a R.F.I. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Bari – Unità Territoriale Foggia – PEC: [rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it);
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Rionero in Vulture, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

### **RENDE NOTO**

che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L. n. 689/81 e ss.mm.ii.) e del D.P.R. n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Potenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. per la Regione Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

dalla Residenza Comunale, 13 giugno 2019

